



STATUTO ORGANICO

DEL CONSORZIO

DEL

FIUME OLONA

APPROVATO

nella Assemblée generale tenutasi in Milano

NEI GIORNI 21 E 22 FEBBRAIO 1879.



MILANO,

TIP. BERNARDONI DI C. REBESCHINI E C.

1879.

Statute

Statuto organico del Consorzio del fiume Olona.

CAPO I.

**Costituzione, Sede, Scopo e mezzi
per raggiungerlo.**

Modo di provvedere alla gestione.

ART. 1.º

Il Consorzio del Fiume Olona è costituito da tutti gli Utenti, le proprietà e i diritti dei quali sono iscritti al loro nome nei Registri Catastali del Fiume.

Non sono però compresi nel numero degli Utenti coloro che usano delle acque del Fiume per concessione temporanea e con iscopo diverso da quello di forza motrice o di irrigazione.

ART. 2.º

La denominazione del Consorzio è quella di *Consorzio del Fiume Olona*, la sua sede è in Milano, il suo domicilio e foro giudiziario nei rapporti di tutti gli interessati, tanto come attore che come convenuto, è esclusivamente quello di Milano.

ART. 3.º

Lo scopo del Consorzio è di provvedere alla conservazione, difesa ed incremento del Fiume e delle sue ragioni, nonchè di regolare l'uso ed il godimento delle sue acque per irrigazione e per forza motrice.

A tale scopo si prevale:

- a) dei frutti del suo patrimonio;
- b) del contributo degli Utenti e dei corrispettivi delle diverse concessioni;
- c) delle ammende riscosse nei casi previsti dal Regolamento generale dell' Utenza.

Sia nei rapporti dello scopo che dei mezzi, il Consorzio s' intende costituito entro i limiti ed i diritti che gli vengono attribuiti dalla Legge.

ART. 4.º

Il Consorzio provvede alla gestione mediante:

- 1.º Una Assemblée generale.
- 2.º Un Consiglio di Amministrazione.
- 3.º Un corpo di Impiegati.

CAPO II.

Divisione del Fiume in Riparti. — Rapporti della Amministrazione in confronto dei singoli Utenti. — Ingerenza degli Utenti nell'Amministrazione del Consorzio. — Comizi.

ART. 5.º

Il Fiume Olona, salvo il disposto degli articoli 29 e 30, si divide in tre Riparti, e cioè:

- 1.º Dall'origine del Fiume ad Olgiate Olona compreso.
- 2.º Da Marnate a Parabiago compreso.
- 3.º Da Nerviano a Milano compreso.

ART. 6.º

I rapporti di ogni singolo Utente col Consiglio di Amministrazione, per tutto quanto si riferisce all'uso ed abuso delle acque del Fiume per irrigazione e per forza motrice, non che quelli dell'Amministrazione coi terzi sono determinati dal Regolamento generale dell' Utenza.

Le controversie tra gli Utenti ed il Consorzio saranno decise col mezzo di arbitri, le di cui decisioni potranno essere rese immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai Tribunali ordinari.

ART. 7.º

Ogni Utente è considerato appartenente per la sua eleggibilità a quel Riparto nel quale risulta dai catastri avere maggiore estensione di territorio irrigabile, o maggior numero di rodigini.

ART. 8.º

Ogni Riparto sarà rappresentato all'Assemblea generale da venti (20) Utenti del Riparto stesso.

L'elezione si fa nel mese di ottobre mediante convocazione di un Comizio nelle tre sedi di ciascun Riparto, cioè: Varese, Legnano, Milano.

ART. 9.º

Ciascun Comizio è presieduto da un membro dell'Amministrazione delegato dal Presidente del Consiglio, che deve convocare gli Utenti per invito a domicilio 15 giorni prima dell'Adunanza del Comizio.

ART. 10.º

La elezione ha luogo per maggioranza di voti, ed è sempre valida qualunque sia il numero degli intervenuti all'Adunanza.

Nel caso che la persona non possa o non voglia

accettare il mandato, questo passa all'Utente, il quale dopo i venti eletti del proprio Riparto ebbe il maggior numero di voti.

ART. 11.º

Ogni membro dell'Assemblea dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.

Nei primi quattro anni però della attivazione del presente Statuto verrà ogni anno estratto a sorte dal Consiglio d'Amministrazione il nome di quattro membri di ciascun Riparto, a costituire il quinto dei membri dell'Assemblea che vanno a scadere.

Nel quinto anno poi e nei successivi scadranno gli altri, sempre in ragione del quinto del numero assegnato a ciascun Riparto per anzianità.

ART. 12.º

Nel primo anno il Comizio procede alla elezione generale, ed in seguito al completamento dell'Assemblea colla nomina di quelli, che per sorte, anzianità, rinunzia o decesso vanno a scadere.

ART. 13.º

La elezione generale non può avere luogo che ogni quinto anno, e questa nel solo caso che sia richiesta da due terzi dei membri dell'Assemblea con formale domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione.

CAPO III.

Assemblea Generale.

Art. 14.º

L'Assemblea generale è costituita da sessanta Utenti eletti in numero di venti per ogni Riparto come al Capo II.

È convocata ogni anno in seduta ordinaria nel mese di dicembre; in ogni tempo, per invito del Consiglio d'Amministrazione, o sopra domanda scritta di almeno venti membri dell'Assemblea generale.

Art. 15.º

Nella seduta ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- 1.º Nomina del Consiglio d'Amministrazione.
- 2.º Nomina dei Revisori del Bilancio consuntivo dell'anno in corso.
- 3.º Approvazione del Resoconto morale dell'Amministrazione e del Bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- 4.º Approvazione del Bilancio preventivo.
- 5.º Licenziamento e nomina degli Impiegati superiori, cioè dell'Ingegnere in capo e del Cancelliere notajo responsabile dell'Amministrazione interna.
- 6.º Intorno alle opere straordinarie sul Fiume, che richieggono spese superiori all'entrata, o intorno ad assunzione di mutui.

H. In base a una deliberazione dell'Assemblea Generale del 14 luglio 1901, l'Art. 15.º è così modificato: "1.º Revisori e Cont."

7.º Intorno a tutte quelle deliberazioni che non sono in ispecie demandate al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16.º

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio d'Amministrazione con avviso a domicilio 15 giorni prima dell'Adunanza. Questa non è legale, se non sono intervenuti almeno due terzi del numero cumulativo dei membri delegati. — Riescita illegale l'Adunanza per mancanza di numero, si riconvoca con invito a domicilio 10 giorni prima del giorno indetto all'Adunanza, la quale sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Quei delegati che in questa seconda Adunanza non si trovano presenti senza giustificati motivi, si ritengono dimissionari.

Art. 17.º

Il membro assente dall'Adunanza si ritiene consentente. — Non è ammesso in nessun caso di farsi rappresentare da altra persona.

Art. 18.º

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione fino a che questa abbia pro ceduto alla costituzione del suo ufficio di presidenza;

*

che si compone di un Presidente, di un Segretario, ed è assistito dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 19.º

Ogni deliberazione, per essere valida, deve raccogliere la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

CAPO IV.

Consiglio d'Amministrazione.

ART. 20.º

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di nove membri. Il loro ufficio è gratuito.

Ogni Riparto del Fiume ha nell'Amministrazione tre membri da esso delegati.

ART. 21.º

Alla elezione di cui al N. 1 dell'art. 15º si procede mediante tre scrutini separati, ed il Presidente della Assemblée accenna a quale Riparto è applicato ogni scrutinio.

Tutti i membri dell'Assemblea prendono parte alla nomina di ogni Amministratore, da farsi nel seno dei venti delegati del Riparto indicato dal Presidente.

ART. 22.º

Il Consiglio d'Amministrazione, appena costituito, nomina a maggioranza di voti il proprio Presidente, che dura in carica un anno, ed è rieleggibile.

ART. 23.º

Dei membri del Consiglio d'Amministrazione ne cessa uno per ogni anno e per ogni Riparto, nei primi due anni per estrazione a sorte, in seguito per anzianità.

I membri scaduti sono sempre rieleggibili.

ART. 24.º

Non può formar parte del Consiglio d'Amministrazione, e ne esce di fatto quell'Utente, che abbia contestazione giudiziale col Consorzio o colla Rappresentanza dello stesso.

ART. 25.º

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna alla sede del Consorzio giusta le norme del suo Regolamento interno.

Art. 26.º

Quel membro del Consiglio d'Amministrazione che senza plausibile motivo manca per quattro sedute consecutive, si riterrà dimissionario e sarà surrogato da quello fra i delegati dell'Assemblea che nel Riparto del delegato cessante avrà raccolto il successivo maggior numero di voti.

Art. 27.º

È demandata al primo Consiglio d'Amministrazione la compilazione del Regolamento interno, da pubblicarsi nella sala del Consiglio.

Art. 28.º

Il Consiglio:

- 1.º Vigila all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
- 2.º Fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.
- 3.º Adempie agli atti di conservazione ed assicurazione dei diritti del Consorzio.
- 4.º Eseguisce le spese della gestione nei limiti del Bilancio.
- 5.º Riferisce all'Assemblea generale sopra rilevanti modificazioni e riforme di opifizi e di irrigazioni, sentiti in prevenzione quegli Utenti che vi hanno interesse.

6.º Riferisce su tutti gli argomenti demandati alla deliberazione dell'Assemblea, proponendo uno schema di deliberazione.

7.º Nomina, sospende e licenzia tutti gli Impiegati, la cui nomina non è deferita all'Assemblea.

8.º Rappresenta, a mezzo del suo Presidente, il Consorzio in giudizio contro i singoli Utenti ed i terzi.

9.º Presenta all'Assemblea, nell'ordinaria Adunanza annuale, il suo resoconto morale, che sarà corredato da quelle notizie che possono interessare gli Utenti, nonchè i Bilanci preventivo e consuntivo di cui è detto all'art. 15º del presente Statuto.

10.º Dovrà tenere in ufficio un pubblico elenco dei contravventori al Regolamento, i quali abbiano subito una condanna nelle forme giudiziali.

11.º Cura la custodia dei valori mobili patrimoniali, dei depositi e degli incassi del Consorzio, mediante deposito presso un Istituto di Credito di primo ordine.

CAPO V.

Impiegati.

Art. 29.º

L'ufficio d'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona è composto:

- 1.º Di un Ingegnere capo, responsabile di tutto l'andamento tecnico del Fiume.

2.° Di un Cancelliere notajo, responsabile dell'Amministrazione interna.

3.° Di due Ingegneri, che, sentito l'Ingegnere capo, vengono delegati dal Consiglio d'Amministrazione alla ispezione del 1° e 2° Riparto, domiciliati nel Riparto loro assegnato.

4.° Di un Contabile.

5.° Di un Inserviente scrivano.

6.° Di cinque Custodi giurati, aventi carattere di guardia campestre, dei quali tre incaricati della sorveglianza del 1° Riparto, e alla dipendenza dell'Ingegnere rispettivo; gli altri due incaricati della sorveglianza del 2° e 3° Riparto e alla dipendenza ciascuno del rispettivo Ingegnere.

ART. 30.°

L'Ingegnere capo ha sede in Milano, ha la direzione immediata del Riparto di Milano (il terzo) ed ha sotto la sua dipendenza gli Ingegneri di Riparto. I suoi rapporti cogli Ingegneri di Riparto e coi Custodi sono determinati dal Regolamento interno.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà i Riparti del Fiume Olona per gli effetti della direzione e sorveglianza tecnica del Fiume stesso.

ART. 31.°

La pianta degli Impiegati è la seguente:

Un Cancelliere notajo	L. 1,700
Un Ingegnere capo	» 2,500
Due Ingegneri di Riparto a L. 1,000 cad.	» 2,000
Un Contabile.	» 1,000
Un Inserviente scrivano	» 800
Cinque Custodi giurati a L. 800 cad.	» 4,000
Totale L. 13,000	

Di regola, e salvo quanto sia stabilito nei Regolamenti dell'Utenza, sono abolite le gratificazioni agli Impiegati e le diete agli Ingegneri, ad eccezione delle spese giustificate.

CAPO VI.

**Del Regolamento generale per il Fiume
e del Regolamento interno.**

ART. 32.°

Un Regolamento generale da deliberarsi come si dirà più avanti, determina i diritti ed i doveri dei singoli Utenti nei rapporti col Consorzio di conformità alle Leggi vigenti, al presente Statuto ed ai titoli concernenti i diritti dei singoli Utenti.

Determina altresì:

- 1.° Le ammende per le contravvenzioni.
- 2.° I modi di riscossione:
 - a) dei contributi ordinari e straordinari;
 - b) delle tasse di licenza;
 - c) delle ammende in conciliazione;
 - d) delle ammende inflitte dall'Autorità giudiziaria.
- 3.° Le mansioni dell'Ufficio tecnico ed i casi nei quali le spese dipendenti dall'Ufficio stesso debbano essere a carico di uno o più Utenti e non del Consorzio.

Fintantochè non sia approvato questo Regolamento dall'Assemblea generale, sarà provvisoriamente mantenuto in vigore il Regolamento generale per il Fiume Olona portante la data dell'11 maggio 1812.

ART. 33.°

La riscossione dei contributi, di cui all'articolo antecedente, sarà effettuata nelle forme e coi privilegi fiscali.

ART. 34.°

Un Regolamento interno determina:

- 1.° Le discipline del Consiglio di Amministrazione.
- 2.° I rapporti degli Impiegati col Consiglio, e le loro speciali mansioni.
- 3.° I modi con cui procedere alla constatazione

delle innovazioni fatte previo accordo coll'Amministrazione o introdotte per abuso.

4.° I modi di liquidazione delle ammende per contravvenzioni.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

ART. 35.°

Salvo quanto è espressamente determinato nel presente Statuto, il Consorzio del Fiume Olona si dichiara retto sotto il vigore delle disposizioni della Legge del 29 maggio 1873, N. 1387, e delle relative disposizioni del Codice Civile.

ART. 36.°

Per gli effetti della conferma del diritto del Consorzio di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci ed altri proventi contemplati all'art. 32°, sarà il presente Statuto, a norma dell'articolo 6° della detta Legge 29 maggio 1873, presentato dal Consiglio d'Amministrazione alla Regia Prefettura di Milano, per essere rassegnato colle sue osservazioni al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ed ottenere il relativo Decreto reale di approvazione (Vedi avvertenza in fine del presente Statuto).

ART. 37.º

Avutasi la partecipazione del detto Decreto reale, il Consiglio d'Amministrazione convocherà nel termine di due mesi i Comizi degli Utenti di ciascuno dei tre Riparti per la nomina dei membri dell'Assemblea generale a norma dell'art. 10º di questo Statuto.

ART. 38.º

Finchè il presente Statuto non sia come sopra approvato, rimane in pieno vigore l'attuale Regolamento organico approvato dal cessato I. R. Governo con dispaccio del 19 gennaio 1819, N. 830/59.

L'attuale Consiglio d'Amministrazione cesserà dalle sue funzioni quando l'Assemblea generale degli Utenti avrà nominato, a norma dell'art. 15º di questo Statuto, il nuovo Consiglio d'Amministrazione, al quale effetto l'attuale Consiglio la convocherà nei due mesi successivi all'Adunanza da farsi come sopra dei Comizi.

ART. 39.º

Il nuovo Consiglio presenterà all'approvazione dell'Assemblea il nuovo Regolamento generale del Fiume Olona, contemplato all'art. 32º, nella prima seduta successiva a quella in cui il detto Consiglio sarà nominato dall'Assemblea.

AVVERTENZA.

Questo Statuto fu approvato dall'Assemblea generale degli Utenti del Fiume Olona nelle sedute dei giorni 21 e 22 febbrajo 1877, ed espressamente dichiarato valido ed obbligatorio per il Consorzio e già investito del diritto fiscale per la esazione dei contributi e proventi consorziali indipendentemente da qualunque superiore approvazione, come risulta dal Dispaccio 9 aprile 1879, N. 3569 del Regio Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, comunicato con Nota 12 stesso mese, numero 5953 della Regia Prefettura di Milano.

Il presente Statuto è pienamente conforme all'originale esistente negli Atti del Consorzio, quale venne deliberato e adottato nell'Assemblea generale dell'Utenza d'Olonia tenutasi in Milano nei giorni di mercoledì e giovedì 21 e 22 feb-